

## **Legge Regionale 12/2010**

### **Art. 13 Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni.**

1. L'ARPA è l'Autorità competente allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto.

2. L'ARPA è anche l'Autorità competente per le attività di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto e individuare eventuali impatti negativi, non previsti, conseguenti alla realizzazione del progetto.

3. L'ARPA informa l'Autorità competente, mediante apposita relazione, delle violazioni o delle difformità riscontrate e propone gli eventuali provvedimenti di protezione ambientale da adottare ai sensi delle normative vigenti, qualora accerti:

a) l'avvenuta esecuzione di opere senza che sia stata svolta la Verifica di assoggettabilità o la VIA;

b) il mancato rispetto delle prescrizioni impartite o dei monitoraggi prescritti in sede di provvedimento di Verifica di assoggettabilità o di VIA;

c) la realizzazione di modifiche progettuali di carattere sostanziale tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali dei provvedimenti di cui alla lettera b) . L'Autorità competente di cui all' articolo 12 , ricevuta la relazione dell'ARPA, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 29, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora l'ARPA accerti eventuali impatti negativi imprevisi, conseguenti alla realizzazione del progetto, informa l'Autorità competente, mediante apposita relazione, degli impatti riscontrati e propone gli eventuali provvedimenti di protezione ambientale da adottare ai sensi delle normative vigenti. L'Autorità competente di cui all' articolo 12 dispone le opportune misure correttive o compensative.

5. Le competenze richiamate ai commi 1, 2, 3, 4 sono esercitate dall'ARPA in collaborazione con le altre Autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale. L'ARPA compila e trasmette annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle competenze predette.